

BOZZA DI STATUTO 2007 SEMPLIFICATO per ASSOCIAZIONI SPORTIVE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
denominata **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

NATURA , SCOPI , FINALITA'

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PINCO PALLINO"

L'Associazione ha sede in alla via n.
E' facoltà esclusiva dell'Assemblea trasferirne con apposita delibera l'ubicazione.

Art. 2 - Scopi della Associazione

1. L' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.. PINCO PALLINO.." è associazione libera ed apolitica, **senza fini di lucro**.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo **svolgimento di attività didattica** per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sportiva promossa. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
4. L'associazione è altresì caratterizzata **dalla democraticità della struttura**, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. **L'associazione accetta incondizionatamente le norme e le direttive del CONI, conformandosi a statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell' Ente di promozione cui si affilierà** e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

I SOCI

Art. 4 - Requisiti dei Soci

1. Sono “Soci Ordinari” dell’Associazione tutti coloro che ne avanzano domanda, aderendo al presente statuto e versando anticipatamente la quota associativa.
2. Sono “Soci Sostenitori” coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell’Associazione beni o servizi senza alcuna corrispettiva prestazione, al solo fine di sostenere l’attività che l’Associazione promuove.
3. Sono “Soci Juniores” coloro che, essendo di età inferiore ai 18 anni, ne avanzano domanda, aderendo al presente statuto e versando anticipatamente la quota associativa. Costoro non potranno esercitare direttamente il diritto di voto attivo e passivo se non per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci.
4. La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
5. L’appartenenza ad una qualsiasi delle categorie di Soci previste dal presente Statuto attribuisce parimenti i diritti seguenti :
 - a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa ;
 - b) quando maggiorenni, il diritto di voto per l’elezione ad ogni carica prevista dallo Statuto, nonché per l’approvazione delle modifiche alla Statuto stesso ;
 - c) quando maggiorenni, il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto economico annuale .
6. La qualifica di Socio si assume previa ammissione del Consiglio Direttivo e viene meno alla data del 31 agosto di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio stesso.

Art. 5 - Ammissione dei Soci

1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
3. Le domande di ammissione a Socio sono esaminate ed eventualmente accolte dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica.
4. Il Consiglio Direttivo può respingere una domanda senza essere tenuto a rendere note le ragioni.
5. Tutti gli associati sono obbligati a versare le “Quote Associative” e le “Somme Aggiuntive” così come deliberate dal Consiglio Direttivo.
6. La quota o il contributo associativo non sono mai rimborsabili o rivalutabili.
7. La quota associativa è intrasmissibile, fatta eccezione per i trasferimenti “mortis causa”.

Art. 6 - Perdita della qualifica di Socio

1. Ogni Socio è sempre libero di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo nella persona del Presidente.
2. La qualifica di Socio può venir meno tra l’altro per i seguenti motivi :
 - a) per mancato rinnovo della domanda di ammissione o per mancato pagamento della quota associativa protrattosi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto;
 - b) per rifiuto motivato dell’accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di rinnovo ;
 - c) per espulsione determinata da comportamento del Socio in palese contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto.
3. Il provvedimento di espulsione è determinato da delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica e deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
4. Al Socio recesso, decaduto o escluso, non spetta il rimborso della quota associativa sia dell’anno in corso che di eventuali periodi precedenti.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Organi della Associazione

Sono Organi della Associazione : - l' Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo

Art. 8 - Partecipazione all' Assemblea

1. L' Assemblea è costituita dai Soci Ordinari, Sostenitori ed Juniores, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto.
2. **Ogni Socio ha diritto ad UN voto** e può rappresentare in assemblea, per delega scritta, non più di un associato.
3. Per i Soci Juniores il diritto di voto attivo e passivo viene esercitato per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci, come già indicato all' art. 4 .
4. Tutti i Soci di tutte le categorie hanno il diritto di partecipazione all' Assemblea, purchè in regola con il versamento della quota annua.
5. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza da una persona componente l'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
6. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario e da due scrutatori se nominati.

Art. 9 - Convocazione dell' Assemblea

1. L'Assemblea è convocata con apposito "Avviso di convocazione" dal Presidente dell'Associazione con almeno 8 gg. di anticipo rispetto alla data fissata per l' Assemblea.
2. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata quando ne faccia domanda motivata almeno la metà + uno dei Soci aventi diritto al voto oppure la metà + uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. La convocazione avverrà mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.
4. Nella convocazione dell'assemblea deve essere indicato l'elenco delle materie da trattare.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell' esercizio precedente.

Art. 10 - Costituzione e Deliberazioni dell' Assemblea

1. L' Assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea Ordinaria non necessita di quorum costitutivo e delibera a maggioranza dei presenti alla seduta .
3. L'Assemblea ordinaria delibera sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario presentato da Consiglio Direttivo, sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali, sull'approvazione del programma di attività associative dell'anno e su ogni altra decisione che le viene sottoposta.
4. L'Assemblea elegge tra i Soci i membri del Consiglio Direttivo.
5. I membri eletti del Consiglio Direttivo nominano al loro interno il Presidente ed assegnano eventuali incarichi ritenuti utili all' Associazione.
6. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
7. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.
8. L'Assemblea straordinaria necessita di un quorum costitutivo in prima convocazione pari al 50%+1 degli associati ed in seconda convocazione pari al 10% degli associati.

Art. 11 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente deve essere nominato tra i Soci eletti dall'Assemblea nel Consiglio Direttivo e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha il potere di rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo che lo ha nominato e coordina l'attività associativa.
3. Ha il dovere almeno una volta ogni anno di convocare l'Assemblea dei Soci, cui sottoporre l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa, rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. E' composto da un minimo di 3 membri eletti dall'Assemblea tra i Soci della Associazione, con votazione che può anche essere eseguita per alzata di mano.
3. E' convocato dal Presidente ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, gestendo il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali ed alle Leggi.
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra gli associati dei soggetti esterni all'ambito consigliare con delega a svolgere particolari funzioni.
5. Il Consiglio dovrà redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
6. Il Consiglio delibera sulle domande di ammissione dei soci.
7. Il Consiglio delibera l'importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme aggiuntive, che potranno anche essere differenziate in ragione delle diverse categorie di Soci.
8. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
9. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative
10. E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione Sportiva.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Art. 13 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto,
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Art. 14 - Il rendiconto

1. Il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente, deve essere sottoposto annualmente all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 15 - Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il **1° gennaio** e terminano il **31 dicembre** di ciascun anno *(o diverso periodo liberamente scelto dall'associazione)*.

PATRIMONIO E RISORSE

Art. 16 - Entrate della Associazione

1. Le entrate della Associazione sono rappresentate :
 - a) dai proventi delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive ;
 - b) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci ;
 - c) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.
2. La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo.
3. Non è possibile procedere alla distribuzione ai Soci, sia direttamente che indirettamente, di fondi aventi natura di patrimonio, capitale, ovvero Fondo Comune, fatte salve le disposizioni di Legge.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

1. **L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, diretta o indiretta, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengono.**
2. Dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità, fatte salve le disposizioni di Legge.

Art. 18 - Scioglimento e Liquidazione

1. Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocati in Assemblea Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto.
2. Lo scioglimento deve essere approvato da almeno i 3/4 dei soci votanti, con esclusione delle deleghe.
3. All'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
4. **La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive analoghe.**

Art. 19 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione CONI e/o Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

Lo Statuto, nella versione presente, è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data

.....
Il Presidente della Associazione

..... ,
(città)

.....
(data)

BOZZA DI ATTO COSTITUTIVO per ASSOCIAZIONI SPORTIVE

L'anno , il giorno del mese di , nella città di
in via presso
si sono riuniti i seguenti Signori :

1.
2.
3.
4.

(indicare tutti i soci fondatori riportando per ciascuno di essi : nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale)

I medesimi stipulano e convengono quanto segue :

1. E' costituita fra di essi una Associazione Sportiva denominata “.....”, con sede in via
2. L'Associazione è retta dallo Statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Il primo consiglio direttivo sarà composto dai Signori :
 - 1)
 - 2)
 - 3)
1. In sede di prima nomina, le altre cariche sociali sono così distribuite :
Presidente e Legale Rappresentante : Signor
Vice Presidente : Signor
Segretario : Signor
2. I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, come sopra nominati, restano in carica anni e saranno alla scadenza sostituiti o confermati con le procedure elettive stabilite dallo Statuto allegato.
3. I presenti soci fondatori approvano all'unanimità che la quota di contributo ordinario annuale a favore dell'Associazione è stabilita in Lire per i tesserati atleti ed in Lire per i tesserati non atleti, salvo modifica da parte delle successive Assemblee dei tesserati.
4. Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale connesso al presente atto sono a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto

.....
(Luogo e Data)

Firme dei Soci fondatori :

.....
.....
.....
.....

N.B. il presente atto va firmato dai soci fondatori non solo in calce ma anche in ciascun foglio, statuto compreso.